



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 20 DEL 29/01/2016

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo della palestra comunale e del campo sportivo.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
<i>DRAIA' FRANCESCA</i> <i>SINDACO</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>TROVATO ALFONSO</i> <i>ASSESSORE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>GRECO CONCETTA</i> <i>ASSESSORE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>SERRAVALLE VINCENZO</i> <i>ASSESSORE</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>RICCOBENE FABIO</i> <i>ASSESSORE</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Tecnico
All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilasedici, il giorno 29, del mese di Gennaio, alle ore 09.50., nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 46 del 24/06/2015;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Tecnico su direttiva del Sindaco, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2)

~~**Preso atto** che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3)~~

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

ad unanimità di voti espressi in forma palese, legalmente resi ed accertati,


DELIBERA

- 1) Approvare la proposta dell'Assessore allo Sport, Spettacolo e Turismo, che è parte integrante del presente atto;**
- 2) Onerare il Responsabile del Settore Tecnico ad eseguire gli atti gestionali conseguenti al presente deliberato.-**
- 3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.**

Il Segretario Generale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Trovato Alfonso



Il Sindaco
Francesca Draia





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo della palestra comunale e del campo sportivo.

PREMESSO

- **che** il Comune di Valguarnera è proprietario di due palestre e di un campo sportivo siti in via S.Elena, con strutture annesse, piccola pista di atletica di m. 60 e locali spogliatoi ed infermeria;
- **che** al fine di un migliore utilizzo e fruizione di dette strutture sportive è opportuno procedere ad un affidamento delle stesse alle società sportive che ne hanno fatto richiesta e che operano nel campo dello sport da diversi anni presso questo Comune;
- **che** nella fattispecie, le concrete opzioni percorribili per ottimizzare la gestione ed i costi sono rappresentate dalla puntuale regolamentazione dell'utilizzo di detti impianti ricorrendo all'affidamento in convenzione per anni uno alle società sportive che ne hanno fatto espressa richiesta;

CONSIDERATO

pertanto di regolamentare l'utilizzo e la gestione di dette strutture sportive per le motivazioni di cui in premessa

PRESO ATTO dello schema di Convenzione allegato al presente atto (Allegato A) e del suo contenuto;

VISTI gli artt. 32 e 33 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 12/2011;

VISTA la L.R. 15/03/1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91 nonché l'art.12 della legge regionale 30/2000;

VISTO l'art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991, nonché l'art.12 della legge regionale 30/2000;

VISTO il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di Giunta comunale

n. 09 del 30/01/2013;


PROPONE

1. di approvare lo schema di Convenzione per l'utilizzo e la gestione delle due palestre comunali, di cui una, quella nuova, solamente il piano terra e del campo sportivo, complete delle strutture annesse, piccola pista di atletica di m. 60 e locali spogliatoi ed infermeria siti in via S.Elena, formata da n. 14 (quattordici) articoli, che ne disciplina l'utilizzo e la gestione;

2. di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono oneri aggiuntivi a carico dell'ente;
3. di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio online, nonché in "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 33/2013;
4. di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 44/1991.

Valguarnera Caropepe, 25/01/2016

Il proponente
Assessore allo Sport
Alfonso Trovato





Comune di Valguarnera Caropepe

Libero Consorzio Comunale di Enna

(L.R. n. 15/2015)

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL'IMPIANTO SPORTIVO "S. ELENA" CAMPO SPORTIVO E PALESTRA COMUNALE

Art. 1 Oggetto e durata della convenzione

L'anno DUEMIQUINDICI il giorno _____ del mese di _____ in Valguarnera Caropepe, nei locali Municipali, siti in Piazza della Repubblica, n. 13, con la presente concessione valida nelle forme di legge, il Comune di Valguarnera Caropepe, C.F. 00046840864, rappresentato nel presente atto dall'Arch. Giuseppe Di Vincenzo n.q. di Responsabile del Settore Tecnico, d'ora in poi indicato semplicemente "Concedente", affida alle seguenti Associazioni sportive:

- 1) A.S.D. Valguarnerese, con sede legale in Valguarnera Caropepe, C.da Buglio n. 12, in persona del legale rappresentante Draia Salvatore, nato a Valguarnera Caropepe il 15/01/1963, ivi residente in C.da Buglio n. 12, C.F. DRGSVT63A15L583O;
- 2) A.S.D. Pro Sport '85, con sede legale in Valguarnera Caropepe, Via Garibaldi n. 6, in persona del legale rappresentante Giarrizzo Filippo Antonio nato a Valguarnera Caropepe il 20/09/1956, ivi residente Via Garibaldi n. 130, C.F. GRRFPP56P20L583X;
- 3) A.S.D. Valguarnerese 2010, con sede legale in Valguarnera Caropepe, Via XXIV Maggio n. 22, in persona del legale rappresentante Santamaria Arcangelo Alfonso, nato a Valguarnera Caropepe il 28/06/1970, ivi residente in Via XXIV Maggio n. 22, C.F. SNTRNG70B26L583Z;

d'ora in poi denominate "Concessionarie", l'utilizzo in concessione dell'impianto sportivo "S. Elena" composto da campo di calcio, palestra e pista di atletica leggera, nonché delle pertinenze e dei relativi spogliatoi descritti nel successivo art. 2.

La durata della presente convenzione è fissata in anni 1 (uno) a decorrere dalla data della presente convenzione.

Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature oggetto delle presente convenzione

L'impianto sportivo "S. Elena" sito in Valguarnera, via S. Elena è costituito da:

- campo di calcio;
- n. 2 palestre di cui di quella "nuova" solamente il piano terra;
- pistino da atletica leggera (rettilineo mt. 60 e pedane per i salti
- tribune;
- edificio spogliatoi ed infermeria.

In riferimento alle caratteristiche degli impianti sopra descritti, le Concessionarie dichiarano espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione e di averlo trovato idoneo alle proprie esigenze, così come specificato nell'allegato Verbale di consistenza a firma dei Tecnici Comunali in contraddittorio con la Concessionaria, facente parte integrante della presente Convenzione, con l'impegno di provvedere direttamente, a

proprie cure e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari durante l'uso annuale dell'impianto.

Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Le Concessionarie di cui alla presente Convenzione, si impegnano ad utilizzare l'impianto contemporaneamente o distintamente nelle fasce orarie che saranno stabilite dalle stesse di comune accordo ad eccezione per la prima parte delle giornate dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, affinché detti impianti possano essere utilizzati dalla collettività e gestite autonomamente dal Comune con proprio personale.

Le ASD concessionarie dichiarano che utilizzeranno l'impianto sportivo secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti sportivi e per scopi e attività strettamente connessi alle attività sportive per la quali sono regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive di competenza e iscritte al Registro Nazionale del CONI.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte delle Concessionarie per attività diversa da quella sportiva dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente il quale, a sua volta, si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionarie per attività sportive compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo, così come previsto dal Regolamento Comunale.

La definizione delle fasce orarie di fruibilità degli impianti, che la ASD concessionarie stabiliranno di comune accordo, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale (Settore Tecnico) entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e in occasione di ogni modifica.

Art. 4 Oneri a carico della concessionaria

Le concessionarie, in solido tra loro, provvederanno a proprie cure e spese ad ogni intervento di manutenzione ordinaria. A titolo esemplificativo provvedono a quanto segue:

- apertura e alla chiusura degli impianti e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi ed usi;
- dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
- pulizia degli spazi, dei locali e delle pertinenze utilizzate;
- per il campo di calcio in sabbia: bagnatura, passaggio stuoia ed eventuale diserbo se necessario;
- per la pista di atletica alla pulizia e al diserbo quando necessario;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) presenti nell'impianto;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nell'impianto;
- sostituzione delle lampadine (con esclusione delle lampade dei fari esterni di illuminazione del Campo) e manutenzione ordinaria impianto elettrico per guasti occasionali;
- manutenzione ordinaria non espressamente prevista sopra che si renda necessaria, o eventuali sostituzioni ed integrazioni, rese necessarie dalle esigenze dell'uso.

Le concessionarie:

- si assumono in solido di fronte all'Amministrazione Comunale la responsabilità di tutti i danni causati alle strutture o cose di proprietà comunale da praticanti attività sportiva propri tesserati e dagli intervenuti a qualsiasi titolo alle manifestazioni. In caso di danni arrecati alle strutture o alle attrezzature concesse in uso, le concessionarie sono tenute a provvedere direttamente alle necessarie riparazioni, previa comunicazione al competente Settore Tecnico, secondo le modalità previste nella convenzione;
- sono obbligate a risarcire i danni, morali e materiali, che saranno stati provocati per qualsiasi motivo durante l'uso e la gestione dell'impianto e ad assumersi ogni responsabilità civile e penale connessa allo svolgimento delle attività sportive svolte all'interno dell'impianto;

A tale scopo le Concessionarie, ferme restando le loro piene e dirette responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, si obbligano a contrarre idonea copertura assicurativa per gli eventi e manifestazioni sportive che comportino la presenza di pubblico, da intendersi quali soggetti diversi dai dirigenti delle ASD nonché diverse dai tesserati di

ogni associazione. Medesimo obbligo sussiste anche per le attività di formazione e di avviamento allo sport.

Allo stesso modo le concessionarie si obbligano a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati dall'utilizzo degli impianti, da stipularsi entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Le Concessionarie, subito dopo la stipula delle coperture assicurative e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla loro sottoscrizione, dovranno consegnare al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della presente convenzione. La mancata stipula delle coperture assicurative comporta ipso iure la risoluzione di diritto della presente Convenzione con divieto assoluto di uso dell'impianto.

Le Concessionarie altresì:

- non potranno ad alcun titolo alienare o distruggere alcuna delle attrezzature di proprietà comunale consegnata ed utilizzata;
- assumono l'obbligo di far svolgere le manifestazioni sportive dopo aver acquisito i necessari permessi da parte delle federazioni Sportive competenti attenendosi a tutte le prescrizioni di legge per l'organizzazione di eventi sportivi;
- assumono l'impegno a non apportare alcuna modificazione, anche temporanea, alle strutture dell'impianto, senza l'autorizzazione scritta del Comune che potrà, in ogni caso, pretendere la rimessa in pristino dei manufatti stessi, senza pregiudizio del proprio diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
- riconoscono il diritto del Comune concedente di utilizzare in proprio l'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, allo scopo di tenervi manifestazione sportive, culturali, artistiche che, in ogni caso dovranno essere compatibili con la destinazione corrente dell'impianto stesso e con il vigente Regolamento Comunale d'uso dell'impianto. L'eventuale utilizzo dovrà essere comunicato alle concessionarie con un preavviso di almeno 10 giorni.

Le concessionarie non possono concedere in alcun modo e per nessun motivo l'utilizzo delle strutture ad altri soggetti senza la preventiva autorizzazione del Comune e in difformità da quanto previsto dall'art. 3 della presente convenzione.

Le concessionarie assumono l'onere di effettuare a propria cura e spese, tutti gli interventi, con esclusione di quelli a carico del concedente di cui al successivo art. 5, necessari al fine dell'omologazione e, quindi, la conformità e agibilità dell'impianto per lo svolgimento delle attività sportive per cui è destinato l'impianto in condizioni di igiene e sicurezza per tutti gli utenti.

Art. 5 Oneri a carico del concedente

Sono a carico del concedente:

- le spese di allaccio per la fornitura di energia elettrica, acqua e metano;
- le spese per i consumi di rete (acqua, luce, riscaldamento, etc.);
- la manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo tutto il perimetro della recinzione con decespugliamento, potatura alberi;
- manutenzione straordinaria della struttura e degli accessori.

Art. 6 Responsabilità delle concessionarie

Le concessionarie assumono responsabilità diretta ed esclusiva per danni a persone o cose, infortuni ed altro che dovessero derivare dall'attuazione della presente convenzione per qualsiasi causa.

Art. 7 Proventi dell'attività di utilizzo

Le concessionarie, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il concedente, possono incassare, per le attività da esse organizzate, i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei organizzati dalle Concessionarie, fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della stessa;
- introiti derivanti da corsi di altre discipline sportive;

- introiti derivanti da corsi di formazione e/o avviamento allo sport;
- introiti derivanti da manifestazioni sportive;

Le tariffe d'uso, su richiesta motivata delle Concessionarie, devono essere approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 8 Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione e dal Regolamento d'uso, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Tecnico, con scadenza quadrimestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

Art. 9 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 10 Ticket e durata della convenzione

La validità della presente convenzione è di anni 1 (uno) decorrente dalla sottoscrizione, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto. E' escluso il tacito rinnovo.

Le concessionarie, a fronte delle spese affrontate dal Concedente, dovranno corrispondere, in solido tra loro, un Ticket pari al massimo del 36% dell'importo delle spese e dei consumi di rete ed eventuali servizi offerti dal Comune, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti.

A tal fine, le parti danno atto che il servizio di pulizia, apertura, chiusura e guardiana dell'impianto per l'utilizzo di cui al calendario e alle fasce orarie previste, nonché per la manutenzione ordinaria che si renderà necessaria nel corso dell'anno di vigenza della presente convenzione, viene valorizzata per un importo corrispondente ai 2/3 (due/terzi) dell'importo complessivo massimo del Ticket dovuto dalle Concessionarie e conseguentemente le Concessionarie saranno tenute al pagamento della quota residua di 1/3 (un/terzo) con le modalità che saranno comunicate dal Concedente unitamente al calcolo annuale delle spese, delle utenze e dei servizi offerti dal Comune sulla base dell'anno precedente.

Art. 11 Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora le Concessionarie pongano in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento di almeno una delle Concessionarie o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo delle Concessionarie stesse, tali da venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora le Concessionarie si siano rese responsabili di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazioni del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessioni della convenzioni";
- f) mancato rispetto dell'obbligo di mantenere e apportare migliorie di cui all'art. 4;
- g) mancato pagamento della quota stabilita all'art. 10.

Art. 11 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Valguarnera Caropepe e le Concessionarie sono devolute al Tribunale di Enna e al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 12 Gestione della sicurezza

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura delle Concessionarie, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza durante lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Le concessionarie dovranno predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ai sensi della vigente normativa.

Le concessionarie, in funzione delle attività espletate, dovranno dotarsi, secondo le normative vigenti, di apposito defibrillatore, ove dovuto.

Art. 13 Referenti

Il Comune di Valguarnera Caropepe nomina quale suo referente il Responsabile del Servizio Patrimonio del III Settore, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione. Allo stesso, le concessionarie dovranno rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione, per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Le concessionarie nominano quale proprio referente il sig. _____ per i rapporti con il Concedente.

Art. 14 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Letto e sottoscritto

IL CONCEDENTE

LE CONCESSIONARIE

1)

2)

3)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA :

Approvazione schema di convenzione per l'utilizzo della palestra comunale e del campo sportivo.

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime: **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale, 27/01/2016

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Di Vincenzo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 20 del 28-1-16 in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 29-1-16 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno 29-01-2016

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 29-01-2016

IL SEGRETARIO GENERALE